

Bando per la riduzione dei consumi energetici e adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica dei Comuni piemontesi

FAQ

FAQ n. 1

D: Nel mio Comune i punti luce riscattati dall'amministrazione, collegati a linee e quadri di proprietà comunale, non sono sottesi a un contatore ma a "contatori/POD fittizi", con una fatturazione dei consumi basata su un calcolo di tipo teorico. Tali punti luce, sui quali l'Amministrazione vorrebbe intervenire in ragione delle potenzialità di risparmio connesse, sono ammissibili ad agevolazione regionale?

R: Si ritiene che i punti luce in oggetto siano ammissibili ad agevolazione regionale, purché il Comune preveda, contestualmente all'efficientamento energetico dei medesimi, l'installazione di contatori dedicati nei punti di prelievo dell'energia elettrica dalla rete di distribuzione, in modo tale che nella situazione post intervento, tutti i componenti dell'impianto I.P. siano di proprietà comunale (dal contatore/POD alla sorgente luminosa).

Dovrà pertanto essere possibile, nella situazione post intervento, la fatturazione sulla base dei consumi elettrici reali misurati del perimetro di intervento e, conseguentemente, il monitoraggio dei consumi medesimi (con caricamento dei dati su Enercloud+), anche al fine del confronto con i risparmi energetici calcolati in sede di progettazione.

Si precisa che, in questo caso, il Comune, in sede di caricamento in Enercloud+ dei dati e dei consumi pregressi del perimetro/dei perimetri di intervento (che costituisce requisito di ammissibilità ai sensi del par. 2.4 del bando), procederà a caricare i dati di consumo derivanti dal calcolo teorico così come presenti in bolletta nella situazione ante intervento.

FAQ n. 2

D: Nel mio Comune alcuni punti luce sono in una situazione di promiscuità elettrica, ossia non sono alimentati da una linea di illuminazione pubblica facente capo ad un quadro elettrico/contatore dedicato ma da una derivazione di pochi metri dalla linea di distribuzione in bassa tensione, con una fatturazione dei consumi basata su un calcolo di tipo teorico. L'amministrazione vorrebbe intervenire su questi punti luce e contestualmente risolvere le situazioni di promiscuità installando anche sistemi di telegestione e telecontrollo dell'impianto. L'intervento è ammissibile ad agevolazione regionale?

R: Come nel caso precedente, si ritiene che tali punti luce siano ammissibili ad agevolazione regionale, purché il Comune preveda, contestualmente all'efficientamento energetico dei punti luce, la realizzazione di una linea elettrica sottesa ad un quadro e ad un contatore dedicati, in modo tale che nella situazione post intervento, tutti i componenti dell'impianto I.P. siano di proprietà comunale (dal contatore/POD alla sorgente luminosa). I costi relativi a tale adeguamento sono ammissibili nell'ambito delle "opere accessorie e strettamente connesse alla realizzazione degli interventi" (cfr. par. 2.3 del Bando).

Dovrà pertanto essere possibile, nella situazione post intervento, la fatturazione sulla base dei consumi elettrici reali misurati del perimetro dell'impianto di I.P. e, conseguentemente, il monitoraggio dei consumi medesimi (con caricamento dei dati su Enercloud+), anche al fine del confronto con i risparmi energetici calcolati in sede di progettazione.

Si precisa che in questo caso il Comune, in sede di caricamento in Enercloud+ dei dati e dei consumi pregressi del perimetro/dei perimetri di intervento (che costituisce requisito di ammissibilità ai sensi del par. 2.4 del bando), procederà a caricare i dati di consumo derivanti dal calcolo teorico così come presenti in bolletta nella situazione ante intervento.

FAQ n. 3

D: Un Comune appartenente ad una Unione di Comuni può presentare domanda in raggruppamento temporaneo con un Comune non appartenente all'Unione?

R: No. Come previsto dal par. 2.1 del bando, un Comune facente parte di un'Unione può presentare domanda solamente nell'ambito dell'Unione (ossia l'Unione è proponente di un progetto che riguarda uno o più suoi Comuni) oppure singolarmente, se non rientra anche in una eventuale altra domanda presentata dall'Unione nell'ambito dello stesso bando.

FAQ n. 4

D: Si richiede se possano partecipare al bando anche i Comuni che hanno aderito negli anni passati alle Convenzioni Servizio Luce CONSIP ma che attualmente, dopo anni, non hanno ancora effettuato la sostituzione dei corpi illuminanti dell'intero impianto di illuminazione pubblica.

R: Il bando al par. 2.4 prevede, tra le condizioni di ammissibilità degli impianti (con riferimento ai punti luce oggetto di intervento e ricompresi nella domanda di agevolazione) che i medesimi siano di proprietà del Comune proponente e nella disponibilità esclusiva dello stesso e che, inoltre, i contratti per la fornitura dell'energia elettrica siano in capo al Comune proponente. L'avvenuto affidamento del servizio di illuminazione pubblica sulla base delle Convenzioni CONSIP Servizio Luce, che prevedono la presa in carico del contratto di fornitura da parte del fornitore del servizio di illuminazione pubblica, non risulta pertanto compatibile, per i punti luce oggetto del contratto, con i citati presupposti richiesti per la partecipazione al bando regionale.

FAQ n. 5

D: Considerato che il bando al par. 3.1, in merito al progetto da allegare alla domanda, opera un riferimento alle informazioni di cui alla scheda 10 del d.m. 28 Marzo 2018, si richiede se è obbligatorio prevedere "...l'installazione di sistemi di tele-controllo dell'impianto di illuminazione del tipo 'a isola' per un numero di quadri pari almeno al 50% + 1 del totale interessato dagli interventi..." o se è sufficiente prevedere apparecchi di illuminazione "...provvisi di sistemi in grado di ridurre e controllare il flusso luminoso in misura uguale o superiore al 30 per cento rispetto al pieno regime di operatività entro le ore 24..." secondo quanto disposto dalla l.r. 31/2000.

R: Il riferimento al d.m. 28 marzo 2018 (decreto CAM servizio di illuminazione pubblica) operato al par. 3.1 del bando in merito al progetto definitivo/esecutivo è stato inserito al fine di indicare quali fossero i contenuti minimi del progetto che dovrà essere allegato alla domanda di agevolazione, utilizzando la definizione stabilita dalla normativa vigente a livello nazionale per gli affidamenti del servizio di illuminazione pubblica.

A tal fine, ad esempio, costituiscono necessari contenuti minimi dei progetti il censimento degli impianti, l'analisi energetica, la definizione dei fabbisogni e delle prestazioni illuminotecniche minime, la valutazione della conformità normativa degli impianti, etc. così come previsto dal secondo periodo della scheda 10 del citato d.m.. La previsione di sistemi di telecontrollo a isola riportata nella scheda 10 per una determinata percentuale minima dei quadri interessati costituisce raccomandazione di cui l'ente può tenere conto, ma che non costituisce obbligo nell'ambito del bando in oggetto.

La disposizione citata della l.r. 31/2000, invece, è da considerarsi vincolante, perché si applica a tutti gli impianti di illuminazione pubblica installati o modificati dopo l'entrata in vigore della l.r. 3/2018. L'osservanza della normativa regionale è stata infatti, tra l'altro, prevista al par. 2.4 del bando tra i requisiti di ammissibilità della domanda.

FAQ n. 6

D: Si richiede se sia possibile presentare domanda e provvedere solo successivamente allo stanziamento delle somme con determina di incarico dell'avvio di parte dei lavori (avendo le disponibilità economiche)

prima della conclusione dell'istruttoria da parte della Regione. Il Comune infatti dispone attualmente solo di circa il 50% del totale della copertura finanziaria complessiva del progetto.

R: No. Il bando, infatti, prevede al par. 3.1 che alla domanda di agevolazione debba essere allegato, a pena di esclusione, il provvedimento dell'organo decisionale del soggetto proponente riguardante l'approvazione del progetto e gli altri elementi che costituiscono requisiti di ammissibilità ai fini del bando, ivi inclusa la quota di cofinanziamento dell'intervento, specificandone l'importo e le fonti. Si precisa in ogni caso che la disponibilità finanziaria attestata dal provvedimento richiesto deve riferirsi alla quota di cofinanziamento e non all'importo complessivo del progetto. Si ricorda che non è prevista la cumulabilità dell'agevolazione regionale con alcuna ulteriore misura di incentivazione prevista a livello regionale, statale o comunitaria.

FAQ n. 7

D: La legge regionale n. 3/2018, Allegato A, punto 1, lettera d) comma 1 prevede che "gli impianti installati o modificati dopo l'entrata in vigore l.r. 3/2018...impiegano nei nuovi impianti di illuminazione di percorsi, quali strade e percorsi pedonali e ciclabili, rapporti tra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose superiori al valore di 3,7...". Si richiede se per gli impianti di illuminazione pubblica già esistenti per i quali si intende presentare domanda di agevolazione l'attività di sostituzione delle sorgenti o degli apparecchi di illuminazione deve rispondere a tale previsione o se questa è relativa solo agli impianti di nuova realizzazione.

R: Come si evince dal dettato letterale della norma, la disposizione citata ha carattere cogente solo nel caso di impianti di illuminazione pubblica di nuova realizzazione.

FAQ n. 8

D: Buongiorno, il Comune sta procedendo, ai fini della presentazione della domanda di agevolazione, all'inserimento dei dati sull'applicativo Enercloud+. Nel caso in cui, su territorio comunale, sono presenti uno o più punti luce alimentati da pannello fotovoltaico, si chiede se i medesimi debbano essere anch'essi oggetto di caricamento.

R: Si rammenta che, in linea generale, occorre caricare sull'applicativo Enercloud+ solo i "perimetri di intervento" dell'impianto di illuminazione pubblica, ossia tutti i punti luce che fanno parte dei perimetri (definiti sempre sulla base del POD) dell'impianto di illuminazione pubblica comunale sui quali si opera un intervento (totale o parziale) per il quale si richiede l'agevolazione.

Nello specifico, si precisa che sono ammissibili nell'ambito del bando solo i punti luce alimentati da linea elettrica e quindi sottesi a uno specifico POD, mentre sono esclusi i pali "stand alone" alimentati da impianti fotovoltaici.

FAQ n. 9

D: Il bando prevede che gli interventi debbano essere realizzati mediante la stipula di contratti di appalto. E' quindi vietata la possibilità di partecipazione delle ESCo?

R: L'unica modalità di realizzazione degli interventi prevista dal Bando è quella riportata al par. 2.2 (contratti di appalto aggiudicato secondo i criteri di cui all'art. 95 del d.lgs. 50/2016). Non è quindi prevista la realizzazione attraverso contratti di partenariato pubblico-privato (es. nella forma di EPC). Si ricorda inoltre che come previsto dal medesimo paragrafo, sono esclusi gli affidamenti in house.

Tuttavia le Esco possono risultare affidatarie, alla pari delle altre tipologie di soggetti, delle attività di progettazione e/o realizzazione degli interventi secondo le modalità di selezione del contraente previste dal bando.

FAQ n. 10

D: Nel nostro Comune su una quota parte degli impianti è previsto un sistema di "telegestione" che ottimizza l'orario di funzionamento a circa 4000 ore/anno. Con riferimento alla valutazione dei risparmi connessi all'intervento di efficientamento energetico (Rel), vista tra l'altro la formula di cui all'Allegato 1a punto 2 che stabilisce e vincola in 4200 ore/anno la durata di accensione impianti (nei casi in cui non è

prevista l'installazione di regolatori di flusso), siamo a chiedere come segnalare e considerare tale realtà nei documenti del bando anche al fine di un trasparente e corretto calcolo del risparmio energetico. Nel caso si preveda di installare, nell'ambito della domanda di agevolazione, nei perimetri di intervento che attualmente ne sono sprovvisti un simile sistema, come si può considerare l'effetto di risparmio conseguito alla luce della citata modalità di calcolo prevista?

R: In linea generale si rammenta che il calcolo del risparmio di energia elettrica connesso all'intervento (Rel) (operato sul complesso dei perimetri dell'impianto IP sui quali il Comune intende intervenire) - e per il quale ai fini dell'ammissibilità della domanda è previsto il conseguimento di un valore minimo pari al 40% - è effettuato sulla base della metodologia di calcolo dei risparmi energetici di cui agli Allegati 1a e 1b del bando, attraverso una metodologia semplice e standardizzata non basata sui consumi reali misurati dell'impianto ma unicamente su parametri di calcolo quali il numero di punti luce, la potenza delle lampade e la presenza di regolatori di flusso.

Il confronto con i consumi reali nella situazione ante intervento (che dovranno essere caricati nell'applicativo Enercloud+) dovrà comunque essere effettuato dandone riscontro nell'Allegato 1b (sezione B del foglio "dati tecnici perimetro di intervento") e nella Relazione Tecnico Economica di Sintesi al par. 5.1.2 (analisi energetica del singolo perimetro di intervento) provvedendo a motivare eventuali scarti maggiori del 20%. Nella situazione post intervento, l'allineamento tra il risparmio calcolato e quello effettivamente conseguito sarà effettuato attraverso l'esame dei dati di consumo che il Comune provvederà a caricare su Enercloud+ per i 5 anni successivi alla realizzazione dell'intervento.

Nel caso specifico, si ritiene sufficiente che, nell'ambito della domanda di agevolazione, il Comune indichi la presenza di tali sistemi già installati nella Relazione Tecnico Economica di Sintesi nel par. 5.1.1 (descrizione e caratteristiche tecniche del perimetro di intervento nella situazione ante intervento) e nel par. 5.1.2 (analisi energetica del perimetro di intervento), effettuando il calcolo dei consumi come previsto dalla metodologia di calcolo sulla base delle 4200 h/anno e senza riduzione di flusso ($h_{rid} = 0$).

Se nella domanda di agevolazione è prevista l'installazione di tali sistemi su perimetri attualmente sprovvisti di tali sistemi, anche in questo caso si ritiene sufficiente che il Comune indichi l'installazione di tali sistemi (che costituiscono costi ammissibili nell'ambito della Linea A) nel progetto e al par. 5.1.3 (caratteristiche tecniche degli interventi proposti). Anche in questo caso l'effetto degli stessi sulle ore di funzionamento non potrà però essere considerato nel calcolo dei risparmi energetici di cui agli Allegati 1a e 1b.

FAQ n. 11

D: E' ammissibile una domanda di agevolazione che prevede interventi di cui alla Linea A sui perimetri di intervento X e Y e interventi di cui alla Linea B sul perimetro di intervento Z?

R: Sì. Il bando al par. 2.3 prevede, infatti, che gli interventi di cui alla Linea B ossia di servizi orientati alle smart cities "sono ammissibili unicamente se associati ad uno o più interventi di cui alla Linea A" e questa condizione va applicata a livello di domanda di agevolazione (che può comprendere più interventi su più perimetri di intervento). Non è quindi obbligatorio che l'intervento di cui alla linea B (es. installazione di sistemi di videosorveglianza) sia effettuato su un perimetro di intervento su cui è previsto un intervento della Linea A. Si precisa, tuttavia, che gli interventi di cui alla Linea B:

- devono "utilizzare l'infrastruttura dell'impianto di illuminazione pubblica" e quindi essere connessi all'impianto di illuminazione pubblica (ad es. telecamera per la videosorveglianza del Municipio installata sul sostegno del punto luce ed alimentata dalla linea dell'impianto di I.P., pannello informativo installato in prossimità della linea di IP e che utilizza la medesima per l'alimentazione ed eventualmente la trasmissione di dati);
- devono essere connessi ad un'infrastruttura a norma per quanto riguarda la sicurezza statica/elettrica.

FAQ n. 12

D: Il criterio d.6 della valutazione di merito dei progetti (cfr. par. 3.2 del bando) prevede l'attribuzione di un punteggio sulla base del rapporto fra n. di abitanti e n. di punti luce dell'ambito di riferimento dell'operazione. Alla luce dei dati usualmente disponibili, le indicazioni riportate nell'allegato 1a relativamente alla compilazione della cella C9 dell'allegato 1b possono risultare di difficile applicazione. Come si può procedere per stimare il numero di abitanti?

R: Il bando prevede che al fine del calcolo del punteggio di cui al criterio d.6 (*Rapporto fra il numero dei punti luce oggetto del progetto e il numero degli abitanti dell'ambito di riferimento dell'operazione*) si debba inserire, nella cella C9 della scheda "dati generali perimetro" dell'allegato 1b, una stima indicativa del numero di abitanti residenti negli edifici ai quali si accede dalle strade/piazze servite dalle linee di illuminazione pubblica comprese nel perimetro di intervento.

Per poter conseguire il punteggio relativo a tale criterio (massimo 2 punti su 100), occorre di fatto stimare gli abitanti degli edifici serviti da quella porzione dell'impianto di illuminazione pubblica che fa riferimento al perimetro di intervento, identificato con il relativo POD.

Tale stima può essere fatta dal progettista considerando, ad esempio, il numero medio di persone per unità abitativa moltiplicandolo per il numero di unità abitative presenti nella porzione di abitato coincidente col "perimetro di intervento". Sono accettabili stime anche diverse purché si descriva adeguatamente, nella RTES, la metodologia utilizzata per le stesse.

Si ricorda che, nel caso in cui questo dato non fosse quantificato dal proponente, non si procederà ad assegnare il punteggio di cui al criterio d.6, ma ciò non comporterà la non ammissione della domanda (fatto salvo il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e il conseguimento del punteggio complessivo minimo previsto dal bando).

FAQ n. 13

D: Nell'ambito di un progetto di riqualificazione energetica di parte dell'impianto di illuminazione pubblica, è prevista la razionalizzazione dei quadri elettrici e dei punti di fornitura (POD) che alimentano i punti luce efficientati mediante un raggruppamento degli stessi quadri/POD. Nel caso in cui nella situazione ante intervento vi siano più quadri/POD che nella situazione post intervento vengono raggruppati in un unico quadro/POD di nuova installazione, come deve essere compilato il foglio "dati tecnici perimetro di intervento" dell'allegato 1b?

R: Nel caso in cui il progetto preveda l'accorpamento di quadri elettrici, se questi fanno riferimento a POD diversi, si farà sempre riferimento alla situazione ante intervento, compilando, nell'allegato 1b, i fogli "dati generali perimetro di intervento" e "dati tecnici perimetri di intervento" per ogni POD esistente, nella sezione ante e post intervento del foglio, anche se nella situazione post intervento tale POD potrebbe non risultare più presente. Di tale situazione se ne dovrà dare adeguata evidenza all'interno della RTES al paragrafo 5 "Descrizione degli interventi per ogni singolo perimetro".

Inoltre, in occasione del primo caricamento dei dati di consumo sull'applicativo Enercloud+ a seguito della realizzazione dell'intervento dovrà essere prodotta una breve relazione che indichi la rispondenza tra i POD relativi alla situazione ante intervento e gli eventuali POD dismessi e/o i nuovi POD aggiunti in fase di esecuzione dei lavori.

FAQ n. 14

D: Nel mio Comune i punti luce riscattati dall'amministrazione, collegati a linee e quadri di proprietà comunale, non sono sottesi a un contatore ma a "contatori/POD fittizi", con una fatturazione dei consumi basata su un calcolo di tipo teorico. Nell'ambito dell'intervento di riqualificazione energetica di tali impianti per il quale si richiede il contributo regionale è prevista l'alimentazione dei punti luce "riscattati" e riqualificati collegandoli ad un POD esistente che già alimenta altri punti luce, anch'essi riqualificati o, in altri casi, prevedendo l'installazione di un nuovo quadro/POD dedicato. In questi casi come deve essere compilato il foglio "dati tecnici perimetro di intervento" dell'allegato 1b?

R: Occorre ricordare che è sempre necessario determinare il risparmio energetico derivante dall'intervento calcolato con modalità standardizzata con l'utilizzo dell'allegato 1b ("Rel", per il quale il bando prevede il conseguimento di un valore minimo pari al 40%) e, ove possibile, avere un raffronto tra i consumi teorici calcolati con tale metodologia e i consumi energetici reali storici derivati dalle bollette (per almeno due anni solari). Possono comunque esservi dei casi in cui non è possibile fare riferimento a consumi energetici misurati nel tempo, soprattutto nel caso di parti di impianto acquisite a seguito di procedura di riscatto (vedi POD "fittizi").

Fermo restando i requisiti di ammissibilità degli impianti previsti dal Bando (punti luce interamente di proprietà del Comune e nella piena disponibilità del medesimo) si potrebbero considerare, a titolo esemplificativo, almeno due casistiche diverse:

- su un quadro esistente, con relativo POD, che alimenta 20 pali, viene previsto l'allacciamento di altri 30 pali "riscattati" sottesi ad un POD "fittizio", il quale magari comprende anche altri pali non oggetto di intervento. In tal caso nel foglio "dati tecnici perimetro" devono essere caricati, per la situazione ante e post intervento, i 20 + 30 pali sui quali si effettuano gli interventi di efficientamento. Nello stesso foglio si caricheranno i dati dei consumi reali storici ricavati dalla bolletta riferita al POD reale preesistente. Il disallineamento tra consumi storici reali (riferiti ai 20 pali già alimentati dal POD esistente) e i consumi teorici calcolati dal foglio Excel (per i 50 pali complessivi caricati) dovrà essere adeguatamente giustificato nella RTES al paragrafo "Analisi energetica";
- su un quadro di nuova realizzazione nell'ambito dell'intervento di riqualificazione energetica, con relativo nuovo POD, si prevede di allacciare 30 pali "riscattati", oggetto di intervento, sottesi nella situazione ante intervento ad un POD "fittizio" che non comprende ulteriori punti luce. In tal caso nel foglio "dati tecnici perimetro", nella situazione ante e post intervento, dovranno essere caricati i 30 pali e, nello stesso foglio, i dati dei consumi storici derivati dalle bollette relative al POD "fittizio". Di tale situazione se ne dovrà dare adeguata evidenza all'interno della RTES.
In occasione del primo caricamento dei dati su Enercloud+ a seguito della realizzazione dell'intervento dovrà essere prodotta una breve relazione che indichi la rispondenza tra il POD "fittizio" relativo alla situazione ante intervento e il nuovo POD "reale" aggiunto in fase di realizzazione dei lavori.

FAQ n. 15

D: Nel caso in cui alcuni perimetri di intervento comprendano, oltre a punti luce ammissibili al bando e oggetto di intervento, anche alcuni punti luce che rientrano nelle categorie non ammissibili (es. incassi a terra e/o a parete, bollard, illuminazione artistica, etc..) è necessario comunque "censirli" e quindi riportarli in sede di compilazione dell'Allegato 1b?

R: Si rammenta che è definito "perimetro di intervento" l'insieme di tutte le linee (e quindi di tutti i punti luce) che fanno capo ad solo punto di prelievo dell'energia elettrica. I punti luce del perimetro di intervento possono essere in tutto o in parte oggetto di intervento, ma devono in ogni caso essere tutti censiti nell'Allegato 1b in quanto effettivamente contribuiscono al consumo di energia elettrica del "perimetro", come indicato anche nell'Allegato 1a (Guida alla compilazione dell'Allegato 1b).

Pertanto, se un perimetro dell'impianto di illuminazione pubblica comprende anche punti luce non oggetto di intervento in quanto privi delle caratteristiche di ammissibilità previsti dal Bando, questi dovranno essere comunque censiti in Enercloud+ e riportati nell'Allegato 1b considerandoli "non oggetto di intervento", al fine di descrivere in maniera completa il perimetro di intervento e determinare un consumo energetico calcolato maggiormente realistico e confrontabile con i dati di consumo reale ricavati dalle bollette.

FAQ n. 16

D: Nel caso in cui i perimetri di intervento comprendano anche punti luce "isolati" o "a gruppi isolati", per i quali sulla base delle norme vigenti non sono richieste verifiche per quanto riguarda i livelli di illuminazione, questi ultimi devono comunque essere censiti e possono essere ammessi ad agevolazione regionale?

Nel caso in cui il perimetro di intervento comprenda alcuni punti luce “isolati” o “a gruppi isolati”, anche se tali punti luce per le norme tecniche non sono oggetto di alcune verifiche illuminotecniche, devono in ogni caso rispettare i requisiti normativi applicabili (l.r. 31/2000 e s.m.i. , CAM 2017, ...) e possono essere ammissibili ad agevolazione regionale. Tali punti luce, nel caso in cui siano ricompresi in uno o più perimetri di intervento, devono essere riportati nell’Allegato 1b a prescindere dal fatto che siano o meno oggetto di intervento.

FAQ n. 17

*D: Il bando prevede al par. 2.4, tra i requisiti di ammissibilità delle domande, l’osservanza della normativa tecnica in materia di illuminazione pubblica nonché della normativa regionale in materia di illuminazione pubblica (l.r. 31/2000 e s.m.i.). Al proposito, si richiede se anche per interventi che prevedono la sola sostituzione degli apparecchi illuminanti o il retrofitting a led degli stessi, in sede di progettazione illuminotecnica debbano risultare comunque contemporaneamente rispettati tutti i requisiti di cui alla Norma UNI EN 13201-2:2016. **New***

R: La l.r. 31/2000 e s.m.i. prevede che gli impianti di cui al c. 1 dell’art. 3 (tra i quali rientrano gli interventi di sola sostituzione di apparecchi illuminanti o il retrofitting a led degli stessi) sono realizzati sulla base di un progetto illuminotecnico redatto e sottoscritto da un professionista abilitato, con i contenuti prescritti dalle norme tecniche e di sicurezza di settore.

In relazione ai requisiti tecnici da rispettare viene pertanto operato (e non potrebbe essere altrimenti) un rimando alle pertinenti norme tecniche di settore, la cui osservanza è inoltre esplicitamente richiamata dal par. 2.4 del bando e che consentono di realizzare un progetto “a regola d’arte”.

La conformità alla norma tecnica e a tutti i requisiti dalla stessa previsti pertanto va assicurata anche nella fattispecie evidenziata, dovendo in ogni caso il progetto essere realizzato a regola d’arte. La legge regionale e il bando non potrebbero, peraltro, prevedere alcuna deroga in merito.